



OGGETTO: Circolare esplicativa dell'art. 15, comma 9, della Legge regionale n. 8/2016 e ss.mm.ii.

**Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Attuatori CdR
del PO FESR Sicilia 2014 – 2020
del PO FSE Sicilia 2014-2020
del FSC 2007-2013 e 2014-2020
Agli UCO/UMC del PO FESR Sicilia 2014-2020
Agli UCO/UMC del PO FSE Sicilia 2014-2020
Agli UCO/UMC del FSC 2007-2013 e 2014-2020
Alle Aree, Servizi, UOS del DRP
LORO SEDI
(INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA)**

La Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24 maggio 2016, recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”, al comma 9 dell’art. 15 rubricato <Attuazione della programmazione comunitaria>, così come sostituito dall’art. 21, comma 1, lettera a) della Legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, in riferimento ai finanziamenti a valere sulle risorse FESR e FSE della programmazione comunitaria 2014-2020, non consente la concessione di finanziamenti ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi FESR, FSE, FSC e PAC dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014 - 2020, che risultino essere inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

Precisamente, ai sensi dell’art. 15, comma 9 della citata legge, il predetto divieto opera finché il soggetto già titolare di interventi finanziati non adempia agli obblighi di monitoraggio disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento.

A sua volta, lo status di soggetto inadempiente non determina una condizione di inammissibilità delle domande, le quali, pertanto, fermo restando il possesso degli altri requisiti, potranno essere ammesse nell’ambito delle procedure finalizzate alla selezione degli interventi da finanziare a valere sulle risorse FESR ed FSE della programmazione comunitaria 2014-2020, bensì **il divieto di concessione dei finanziamenti finché persiste l’inadempimento ai predetti obblighi.**

La *ratio* della norma in questione è quella di spingere i soggetti inadempienti agli obblighi di monitoraggio a sanare la loro situazione per poter accedere ai finanziamenti nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, a valere sul FESR e FSE, per evitare situazioni come quelle avvenute in passato in cui il mancato o ritardato o incompleto adempimento agli obblighi di monitoraggio ha comportato una serie di difficoltà nell'attuazione e sorveglianza dei Programmi.

Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti in ordine alla operatività delle disposizioni normative regionali in oggetto nell'ambito di attuazione del P.O. FESR e del P.O. FSE, al fine di una applicazione univoca delle medesime. Successivamente si prevede di fornire ulteriori chiarimenti e supporto ai beneficiari sia tramite i servizi di *help desk* attivi sia, ove necessario, tramite l'effettuazione di appositi incontri di illustrazione ed approfondimento dei contenuti della circolare medesima.

1. Definizione di monitoraggio

L'articolo 125, comma 2, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013 prevede che l'Autorità di Gestione: *"istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso"*, mentre secondo la previsione della lettera e) la medesima AdG *"garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE"*.

L'Italia, in base a quanto disposto dal Quadro Strategico Nazionale, ha ritenuto opportuno dotarsi, per il ciclo di programmazione 2007-13, di un Sistema Unico di Monitoraggio per gestire in modo efficace ed efficiente le informazioni dei Programmi cofinanziati sia da risorse comunitarie (Fondi Strutturali Europei) sia da risorse nazionali (FSC) (vedi ***Deliberazione n. 36 del 15 giugno 2007*** e ***Deliberazione n. 166 del 21/12/2007*** del CIPE). Tale Sistema Unico di Monitoraggio permane anche con riferimento al ciclo di programmazione 2014-2020.

Il sistema di monitoraggio della programmazione della politica regionale 2007-2013 e 2014-2020 si avvale, quindi, di una base informativa unitaria, alimentata attraverso informazioni a contenuto comune da parte di tutte le amministrazioni responsabili di programmi e titolari di strumenti attuativi, con l'obiettivo di:

- permettere, attraverso la omogeneizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli stessi, la visione integrata dell'andamento complessivo della politica regionale italiana e consentire l'osservazione delle azioni dirette al raggiungimento degli "obiettivi specifici" dei Programmi;
- accrescere l'efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dai sistemi regionali e delle amministrazioni centrali al sistema centrale, razionalizzando e omogeneizzando le stesse;
- fornire informazioni utili all'esercizio delle attività di sorveglianza, controllo e valutazione, nonché alla discussione informata sull'andamento della politica regionale.

2. I sistemi informativi di monitoraggio nella Regione Siciliana

I sistemi informativi di monitoraggio adottati dalla Regione Siciliana sono: il sistema Caronte (per i Programmi PO FESR 2007-2013 e PO FESR 2014-2020, FSC 2007-2013 e FSC 2014-2020, PAC 2007-2013, POC 2014-2020, Programma Obiettivi di Servizio Regionale Sicilia 2007-2013,

Patto per il Sud Regione Siciliana) ed il sistema Caronte FSE (per i Programmi PO FSE 2007-2013) e Sistema Informativo Sicilia FSE 1420 (per il PO FSE 2014-2020).

In generale, il monitoraggio coinvolge tutti gli attori dei processi di programmazione e attuazione dei Programmi, nel rispetto delle responsabilità e degli adempimenti loro assegnati, supportando tutti gli scambi di dati, documenti e informazioni rilevanti nel ciclo di vita delle operazioni/Programmi 2014-2020 sia nel rapporto fra beneficiari e Autorità, sia tra le Autorità competenti del Programma.

Più nello specifico, per il PO FESR 2014-2020 il processo di monitoraggio prevede un coinvolgimento diretto del Beneficiario pubblico, che deve impegnarsi alla raccolta e all'invio dei dati tramite inserimento nel S.I. regionale, al fine di consentire poi ai Centri di Responsabilità (UCO e UMC) di effettuare i loro compiti di verifica e validazione necessari per poter fare confluire il set dei dati al Sistema Informativo Nazionale. Il Beneficiario privato, invece, deve inviare i dati del monitoraggio agli UCO, i quali provvederanno poi ad inserirli nel S.I. regionale dopo averli verificati e validati.

Per il PO FSE 2014-2020 i beneficiari, pubblici e privati provvedono ad aggiornare i dati di monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) e a confermare l'invio del monitoraggio con cadenza bimestrale, asseverando la correttezza del dato, all'Unità di Monitoraggio e Controllo del Dipartimento e di ciascun CdR (ed eventuali OO.II.), per l'attività di verifica operata attraverso la validazione delle informazioni contestuale alla presentazione delle dichiarazioni periodiche o in occasione delle scadenze di monitoraggio.

Va tuttavia rilevato che le disposizioni che prevedono gli obblighi di monitoraggio a carico dei beneficiari sono inserite in varie fonti, normative, amministrative e negoziali, per cui i relativi adempimenti non risultano identificabili con assoluta certezza da parte dei beneficiari. Da qui l'esigenza di attivare una procedura di sanatoria secondo la previsione della L.R. 8/2016.

3. Natura degli obblighi di monitoraggio e definizione di inadempimento.

In ordine all'obbligo di monitoraggio si rileva che il comma 9 della Legge regionale n. 8/2016 rinvia alle *“disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento”* per una definizione/qualificazione puntuale degli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

Stante la natura del sistema di monitoraggio quale patrimonio informativo in grado di consentire l'espressione delle necessarie azioni di *governance*, indirizzo e supervisione da parte delle istituzioni comunitarie e nazionali, può affermarsi che in generale i predetti obblighi coincidono con l'inserimento dei dati richiesti all'interno del sistema informativo. I beneficiari coinvolti nell'attuazione del Programma devono procedere a un'attività costante di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza sul sistema informativo.

Da ciò consegue, che la definizione di inadempienza si possa configurare nelle seguenti ipotesi:

- qualora il beneficiario pubblico non assolva all'obbligo di caricare e validare i dati nel SI;
- qualora il beneficiario privato non rispetti i termini e le modalità per la raccolta e l'invio dei dati di avanzamento delle operazioni, di cui è responsabile, al RIO.

Al verificarsi di una delle citate ipotesi di inadempienza dei detti obblighi, ossia nei casi di mancata alimentazione del sistema informativo regionale, a sua volta, l'Amministrazione non potrà ottemperare all'obbligo di monitoraggio imposto ai sensi dell'art. 125, lett. d) ed e), del Regolamento comunitario n. 1303/2013.

L'inadempimento potrebbe altresì verificarsi con il caricamento di informazioni non consistenti; in tal caso l'UCO/UMC, **se il soggetto fornisce o carica e valida informazioni non adeguate**, potrà in qualunque momento **valutare il soggetto beneficiario come inadempiente** rispetto alla scadenza di monitoraggio.

Il beneficiario pubblico risulterà, quindi, inadempiente nel momento in cui non avrà **provveduto alla corretta, completa e tempestiva valorizzazione e validazione delle suddette informazioni**, richieste dal SI, mentre il beneficiario privato sarà inadempiente quando non avrà messo il **Centro di Responsabilità in condizione di assolvere tale compito**.

Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di più operazioni e risulti inadempiente anche solamente su una singola operazione, sarà considerato, ai sensi di quanto previsto della Legge n. 8/2016 e successive modificazioni, in ogni caso inadempiente.

4. Le modalità operative

Negli avvisi pubblici programmati a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020 è allo stato inserita, tra i requisiti di partecipazione, una clausola che richiama la legge regionale n. 8 del 2016 (e ss.mm.ii.) e il candidato beneficiario dovrà compilare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui afferma la conoscenza della legge sopracitata e dichiara l'adempimento o l'eventuale inadempimento degli obblighi di monitoraggio. In tale ultimo caso lo schema di dichiarazione dovrà essere integrato dalla seguente dichiarazione di impegno: *"Il sottoscritto si obbliga ad adempiere agli obblighi di monitoraggio prima della concessione del finanziamento e nei tempi indicati dalla Regione, pena l'esclusione dal finanziamento"*.

Gli avvisi pubblici programmati a valere sulle risorse del PO FSE 2014/2020 dispongono l'obbligo dei beneficiari di fornire i dati di monitoraggio, secondo le modalità e le scadenze stabilite dall'Autorità di Gestione conformemente alle disposizioni normative vigenti (comunitarie, nazionali e regionali), tra i normati obblighi del beneficiario.

Per gli avvisi già pubblicati alla data di pubblicazione della presente Circolare, in assenza di elementi di assoluta certezza circa l'adempimento agli obblighi di monitoraggio richiamati e affermati nella dichiarazione resa in occasione della partecipazione alla selezione e/o nell'atto di adesione sottoscritto dal beneficiario, sarà avviato il procedimento di sanatoria dell'inadempimento secondo le previsioni della legge regionale n. 8/2016 e della presente Circolare

5. Verifica dell'inadempimento agli obblighi di monitoraggio.

La verifica dell'adempimento agli obblighi di monitoraggio, estesa a tutti i beneficiari pubblici e privati, sarà effettuata in sede di concessione del finanziamento e/o in occasione della verifica delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati beneficiari ex D.P.R. 445/2000.

N.B. Adempimento significa aver imputato le informazioni sui Sistemi informativi in uso per il PO FESR e il PO FSE e averle validate opportunamente secondo le scadenze previste (vedi box monitoraggio sotto).

Per quanto riguarda il PO FESR Sicilia 2014/2020 i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico sono prodotti secondo un flusso che vede coinvolti vari soggetti. Per gli interventi a “regia” regionale, i dati di avanzamento sono inseriti e validati in Caronte dal Beneficiario/REO e sono oggetto di una prima verifica di coerenza da parte dell’UCO/RIO e, successivamente, alla validazione da parte dell’UMC del CdR competente. Nell’uno e nell’altro caso, l’UMC prima di procedere alla validazione effettua le opportune verifiche di completezza, coerenza e congruenza. Lo step successivo e finale è la validazione da parte dell’AdG/RP e l’invio dei dati alla Banca Dati unitaria del Sistema Centrale di monitoraggio presso il MEF-IGRUE per la successiva trasmissione alle Autorità comunitarie competenti.

Al fine di ottemperare alle scadenze ufficiali fissate a livello nazionale, la procedura ordinaria prevede che entro il 10° giorno (10 marzo, 10 maggio, 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre e 10 gennaio) dalla data di rilevazione, i dati di monitoraggio devono essere già caricati sul sistema e validati dal CdR/UMC.

In linea con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014/2020, il Beneficiario ha l’obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dal Dipartimento ed assunti dagli OO.II. (se individuati), tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico di cui alle presenti disposizioni e ai Regolamenti unionali in vigore. In particolare, il Beneficiario dovrà fornire tutti i dati di monitoraggio richiesti, tenendo conto di quelli previsti dall’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 indicatori comuni. Il soggetto Beneficiario si impegna a garantire la validazione e l’invio dei dati di monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) secondo le scadenze di seguito indicate (5 marzo, 5 maggio, 5 luglio, 5 settembre, 5 novembre e 5 gennaio) dalla data di rilevazione, i dati di monitoraggio devono essere già caricati sul sistema e validati dal BF/REO.

Per quanto concerne gli **avanzamenti del monitoraggio**, quindi, il sistema prevede il caricamento degli stessi in forma continua. Ne consegue che **l’unico adempimento oggettivo e misurabile è quello connesso alla “gestione delle scadenze di monitoraggio”**, la cui effettuazione è obbligatoria ogni bimestre per tutti i beneficiari delle operazioni che si trovano nello stato “in attuazione” (anche nel caso in cui non ci siano avanzamenti economici, fisici e/o procedurali).

L’inadempienza si potrà evincere, dunque, dall’apposito report reso disponibile nel portale EuroInfosicilia, contenente la lista dei beneficiari che non hanno ottemperato alle scadenze di monitoraggio. Tale report conterrà tutti i nominativi dei Beneficiari che, ai sensi della legge regionale 8/2016, dovranno adempiere agli obblighi di monitoraggio per ricevere finanziamenti a valere sui PP.OO. FESR e FSE della programmazione 2014/2020.

6. **Procedura di composizione del report.**

Relativamente al PO FESR, per quanto concerne i soggetti beneficiari pubblici, in occasione di ogni campagna bimestrale di monitoraggio, che di norma prevede la chiusura delle validazioni da parte dei CdR entro il 10° giorno successivo alla data di scadenza (10/1, 10/3, 10/5, 10/7, 10/9, 10/11) il Dipartimento Regionale della Programmazione effettuerà la composizione della lista delle operazioni della tipologia OOPP e ABS, a valere sui cicli di programmazione 2007 – 2013 e 2014 – 2020, dei Programmi di sua competenza per le quali non sia stata effettuata nel bimestre precedente l’operazione di “gestisci scadenza di monitoraggio”, da inserire automaticamente nella lista delle operazioni dei soggetti pubblici inadempienti agli obblighi di monitoraggio [A].

Entro il giorno 17 del mese successivo alla chiusura del bimestre di monitoraggio (17/01, 17/03, 17/05, 17/07, 17/09, 17/11), il Dipartimento Regionale Programmazione invierà ai Dipartimenti Centri di Responsabilità (UCO/RIO) e p.c. alle UMC/RAPM la lista delle operazioni dei soggetti beneficiari privati per le quali non sia stata effettuata nel bimestre precedente l'operazione di "gestisci scadenza di monitoraggio". Tali operazioni sono relative a soggetti privati solo potenzialmente inadempienti agli obblighi di monitoraggio, in quanto i dati non vengono inseriti direttamente dai beneficiari privati, bensì trasmessi agli UCO, per cui l'inadempimento potrebbe sussistere per motivazioni non imputabili al beneficiario.

Entro il giorno 24 dei medesimi mesi (24/01, 24/03, 24/05, 24/07, 24/09, 24/11), i Dipartimenti Centri di Responsabilità (UCO/RIO) dovranno inviare al Dipartimento Regionale della Programmazione, per il tramite della UMC/RAPM, la lista delle operazioni eseguite da soggetti privati effettivamente inadempienti [B], identificate fra quelle inserite nella lista ricevuta dal Dipartimento Regionale della Programmazione. Va sottolineato che il termine del 24 è perentorio, per cui, in caso di assenza di comunicazione alla data suddetta, l'operazione del soggetto privato, per il principio di affidamento, non sarà inserita nella *lista degli inadempienti* con ogni responsabilità del mancato inserimento a carico dei soggetti che non hanno eseguito la verifica.

La medesima procedura sarà applicata allo stesso modo dalle AdG che svolgono le funzioni di responsabilità dei Fondi FSE e FSC, che entro la fine del mese successivo alla chiusura del bimestre di monitoraggio (31/01, 31/03, 30/05, 31/07, 30/09, 30/11) dovranno inviare al Dipartimento della Programmazione la lista delle operazioni inadempienti agli obblighi di monitoraggio, relative sia ai soggetti pubblici che ai soggetti privati, nell'ambito dei Programmi di rispettiva competenza (2007/2013 e 2014/2020) [C].

Entro il giorno 7 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre di monitoraggio (7/02, 7/04, 7/06, 7/08, 7/10, 7/12) il Dipartimento Regionale della Programmazione eseguirà la composizione definitiva della lista delle operazioni inadempienti, composta come sommatoria delle operazioni inadempienti agli obblighi di monitoraggio di cui ai precedenti punti [A], [B] e [C], con relativa pubblicazione.

Il report delle operazioni inadempienti sarà pubblicato sul sito istituzionale EuroInfoSicilia ed aggiornato bimestralmente in occasione delle scadenze periodiche di monitoraggio, in modo tale da consentire a tutti i potenziali candidati beneficiari delle misure del P.O. FESR di sanare tempestivamente gli eventuali inadempimenti agli obblighi di monitoraggio.

La lista contiene un codice identificativo univoco del Beneficiario inadempiente (Codice fiscale/Partita IVA) e i codici identificativi univoci delle Operazioni sulle quali verte l'inadempienza (CUP).

Per quanto attiene il PO FSE l'Autorità di Gestione entro il 31 del mese successivo alla scadenza di monitoraggio trasmette all'Autorità di Coordinamento dell'AdG del PO FESR Sicilia l'elenco dei beneficiari di operazioni in attuazione che non hanno adempiuto agli obblighi di monitoraggio. La modalità di rientro dalle inadempienze è definita con apposita circolare da emanarsi da parte della Autorità di gestione del PO FSE (cfr par. 7).

7. Modalità di gestione degli inadempimenti agli obblighi di monitoraggio

Nel caso del PO FESR Sicilia 2014/2020, il CdR/UCO, verificata la presenza del nominativo del candidato beneficiario nella lista degli inadempienti compilata secondo le modalità descritte in precedenza, comunicherà a mezzo PEC al soggetto interessato le operazioni coinvolte, i tempi e i modi necessari per sanare tale situazione.

Nello specifico, il beneficiario dovrà essere invitato a sanare la propria posizione entro i termini indicati nella comunicazione ricevuta, che di massima sono riconducibili ai 10 gg lavorativi dalla data di comunicazione o al più entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria delle istanze ammesse a finanziamento, a **pena di esclusione dalla graduatoria definitiva e dall'ammissione al finanziamento**.

Eventuali proroghe potranno essere concesse solo per motivate e fondate ragioni, non potendo la Regione accumulare ulteriori ritardi che possono causare il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa e il disimpegno automatico delle risorse finanziarie.

Nel caso di inadempimento a carico di beneficiario pubblico, questi, avendo accesso diretto al sistema Caronte, dovrà regolarizzare la sua posizione, che dovrà essere comunicata via PEC ai CdR/UCO e ai Dipartimenti/CdR competenti per le operazioni da sanare ai fini della validazione dei dati di monitoraggio da parte dell'UCO/RIO, nonché, qualora non coincidenti, al CdR/UCO e al Dipartimento/CdR responsabile dell'avviso al quale il Beneficiario ha candidato il proprio progetto.


Preso atto dell'avvenuta validazione dei dati di monitoraggio inseriti dal beneficiario pubblico, il CdR/UCO, se ne ricorrono le condizioni, riterrà concluso il procedimento di sanatoria dell'inadempimento agli obblighi di monitoraggio e potrà **emanare l'atto di concessione del finanziamento al beneficiario**.

Nel caso di inadempimento a carico di beneficiario privato, i candidati beneficiari dovranno mettere gli UCO nelle condizioni di poter effettuare la gestione della scadenza di monitoraggio e quindi comunicare a mezzo PEC ai CdR/UCO competenti per le operazioni da sanare, nonché, qualora non coincidenti, al CdR/UCO responsabile dell'avviso al quale il Beneficiario ha candidato il proprio progetto, tutte le operazioni, oggetto di inadempienza, sanate; si ricorda infatti che nessuna operazione del potenziale beneficiario deve essere oggetto di inadempienza.


Preso atto dell'avvenuto adempimento agli obblighi di monitoraggio da parte del beneficiario privato, il CdR/UCO, se ne ricorrono le condizioni, riterrà concluso il procedimento di sanatoria dell'inadempimento agli obblighi di monitoraggio e potrà emanare l'atto di concessione del finanziamento al beneficiario.

Nel caso di inadempienza dei soggetti attuatori di interventi a valere del PO FSE 2014/2020 il Dipartimento/CdR competente ed eventuali OOII, provvedono alla diffida da adempiere al monitoraggio assegnando un termine perentorio. La definizione delle modalità di rientro dalle inadempienze è rimandata ad apposita circolare da emanarsi da parte della Autorità di gestione del PO FSE. Al permanere delle condizioni dell'inadempienza, alla scadenza del 31 del mese successivo alla data di monitoraggio il potenziale beneficiario non potrà essere inserito quale beneficiario di ulteriori finanziamenti. Tale condizione perdurerà fino a quando avrà proceduto all'assolvimento degli obblighi di monitoraggio.

Il Dirigente Generale
Dipartimento Programmazione
(Vincenzo Filippes)



Il Dirigente Generale
Dipartimento Istruzione
(Gianni Silvia)



Il Dirigente Generale
Dipartimento Bilancio
(Giovanni Bologna)

